

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1808

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BENVENUTO e MARCORA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 2007

Interventi fiscali nel settore agricolo

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di apportare modifiche alla normativa fiscale nel settore agricolo finalizzate, innanzitutto, a stabilizzare l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e le misure delle imposte indirette per l'acquisto dei terreni, che risultano in precario regime di proroga sin dalla loro istituzione.

Si tratta, peraltro, di interventi previsti dal documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) per gli anni 2008-2011 che, a proposito del sistema agroalimentare, sottolinea la rilevanza della stabilità fiscale e della promozione delle aggregazioni e della crescita dimensionale delle imprese.

Ulteriori disposizioni sono destinate ad armonizzare la determinazione del reddito imponibile per le società esercenti attività agricole, in conformità alla nuova definizione civilistica ed alle novità legislative che intendono favorire le forme associative al fine di sostenere la competitività delle imprese del comparto.

Articolo 1. (IRAP). Il legislatore, per attenuare l'aggravio finanziario subito dalle imprese agricole con l'introduzione dell'IRAP, ha previsto una gradualità nella misura della aliquota per l'agricoltura, che ha scontato fino ad oggi, in virtù di molteplici proroghe, la misura dell'1,9 per cento.

La norma si propone di fissare in via definitiva l'applicazione della aliquota all'1,9 per cento in considerazione del fatto che, sulla base dei dati macroeconomici, tale percentuale già assicura un gettito sostanzialmente pari a quello del carico fiscale precedente all'introduzione dell'imposta.

Articolo 2. (Terreni agricoli). Tra gli obiettivi di politica economica, da tempo viene indicato quello dell'aumento della superficie

aziendale la cui media risulta essere tra le più basse nel contesto europeo.

Per il raggiungimento di tale obiettivo le disposizioni fiscali contenute nella normativa vigente prevedono, per i trasferimenti tra vivi della proprietà coltivatrice, il pagamento dell'imposta di registro e di quella ipotecaria nella misura fissa, nonché dell'imposta catastale nella misura proporzionale dell'1 per cento.

Di conseguenza si rende necessario mettere a regime l'agevolazione fiscale, che attualmente risulta progressivamente prorogata sin dagli anni '50.

Articolo 3. (Carburante agricolo). La riduzione dell'accisa risponde a specifici obiettivi di politica economica, finalizzati al contenimento dei costi di produzione in agricoltura e alla fondamentale esigenza di recupero di competitività delle imprese agricole.

Al fine di contenere i costi di produzione in agricoltura e tenendo conto che l'incidenza degli oneri per il carburante è particolarmente rilevante per le coltivazioni sotto serra, con il comma 1 si propone il definitivo azzeramento dell'accisa, attualmente prorogato fino al 31 dicembre 2007 dall'articolo 1, comma 394, lettera h), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007).

Per quanto concerne il comma 2, si evidenzia che il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nel riformulare l'articolo 2135 del codice civile, ha ridefinito le attività considerate agricole, in particolare comprendendo tra esse anche quelle dirette alla fornitura di servizi esercitate dall'imprenditore agricolo mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

Il legislatore ha in tal modo riconosciuto all'impresa agricola un ruolo «multifunzionale» che, nell'affiancarsi alla tradizionale attività di produzione di beni, si sostanzia in attività di fornitura di servizi, anche di carattere ambientale e di salvaguardia del territorio, proprie di un'agricoltura moderna.

Al riguardo, si vuole estendere l'ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali sui prodotti petroliferi impiegati nei lavori agricoli di cui al numero 5 della Tabella allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, riconoscendone il diritto anche agli imprenditori agricoli dediti all'esercizio dell'attività di fornitura di servizi.

Articolo 4. (Società agricole). Con l'articolo 4 si apportano taluni correttivi alla nuova disciplina fiscale applicabile alle società agricole.

In particolare, con il comma 1 sono integrate alcune disposizioni introdotte dalla legge finanziaria per l'anno 2007, considerando che:

a) l'articolo 1, comma 1093, allo scopo di incentivare il passaggio a forme societarie diverse dalla società semplice, che fino ad oggi è stata quella più diffusa in agricoltura, ha esteso a tutte le società agricole, escluse quelle per azioni, la facoltà di determinare il reddito su base catastale.

Tuttavia la norma fa riferimento esclusivamente all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) trascurando che sono attività agricole anche l'allevamento di animali con mangimi eccedenti il limite della potenzialità dei terreni, disciplinate dall'articolo 56, comma 5, del TUIR, nonché l'agriturismo, disciplinato dall'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Si provvede, quindi, ad integrare la norma con il riferimento alle richiamate attività;

b) l'articolo 1, comma 1094, prevede la determinazione del reddito in modo forfettario per le attività di manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli ceduti dai soci.

L'attuale formulazione della norma stabilisce l'obbligatorietà della determinazione forfettaria, in difformità con altre disposizioni che, invece, prevedono l'opzione.

Pertanto, si propone la integrazione della citata norma, prevedendo la facoltà di opzione per la determinazione del reddito in modo forfettario, fermo restando che, in mancanza, si applicano i criteri ordinari in base a costi e ricavi.

Con il comma 2 si estende alle società agricole che effettuano servizi «multifunzionali», di cui all'articolo 2135 del codice civile, la facoltà di determinare il reddito in modo forfettario, ai sensi dell'articolo 56-bis del TUIR.

Articolo 5. (Attività agricole). In relazione alla disposizione contenuta nell'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR, il decreto ministeriale 11 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 21 agosto 2007, ha integrato la tabella dei prodotti che possono essere oggetto di attività agricole connesse.

Nella nuova Tabella, in riferimento alle attività di manipolazione, non è stata invece riprodotta la precedente fattispecie prevista dal precedente decreto 19 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 2004 e cioè la manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12 e 01.13 della classificazione delle attività economiche ATECOFIN.

Appare evidente che si tratta di una svista, in quanto verrebbero escluse dal reddito agrario le normali manipolazioni dei prodotti agricoli tipici quali cereali, ortaggi, fiori, frutta e simili, mentre sono incluse quelle dei prodotti trasformati.

Pertanto, tenuto conto del carattere integrativo della tabella affermato dalla relazione illustrativa nella quale si afferma che le mo-

difiche riguardano esclusivamente «l'inclusione» di nuove attività, si chiarisce che rientra tra le attività agricole connesse anche la manipolazione dei richiamati prodotti.

Articolo 6. (Fabbricati rurali). È prevista una parziale revione della normativa riguardante i fabbricati rurali, al fine di chiarire alcune questioni controverse che hanno generato un notevole contenzioso, soprattutto in materia di ICI.

Fra le modifiche di rilievo è introdotto il principio per cui il fabbricato di abitazione conserva la ruralità, ai fini fiscali, anche quando è utilizzato da uno degli amministratori o dei soci della società agricola: in quest'ultimo caso, nel raffronto con il reddito complessivo, il volume di affari va imputato proporzionalmente alla quota di partecipazione del socio agli utili.

Per quanto concerne, invece, i fabbricati strumentali, si prevede una elencazione dettagliata che prescinde da qualunque riferimento parametrico, in quanto è indubbio che la stalla o la serra conservano la funzione strumentale anche quando sono destinate al ricovero di animali eccedenti il limite della potenzialità del fondo.

Si propone inoltre una migliore determinazione del carattere di strumentalità per i fabbricati ad uso alloggio, utilizzati dai dipendenti che esercitano attività agricole a tempo indeterminato o a tempo determinato in azienda per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel ri-

spetto della normativa in materia di collocamento, come anche per i fabbricati ad uso ufficio dell'azienda agricola ovvero per quelli destinati alla manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli conferiti dai soci.

Articolo 7. (Accessi stradali ai fondi rustici). La disposizione è finalizzata ad affrontare la situazione che si è determinata a seguito della verifica da parte dell'ANAS degli accessi sulle strade di sua competenza, alla quale è seguita la notifica di canoni particolarmente onerosi.

Gli importi richiesti, in particolare quelli relativi agli accessi ai fondi rustici, si sono rivelati del tutto incongruenti in relazione alle caratteristiche economiche delle attività agricole svolte su tali terreni. In molti casi, il canone annuo richiesto è risultato superiore al reddito ricavabile dai medesimi fondi, soprattutto in conseguenza del notevole frazionamento aziendale.

Al riguardo, si pone in evidenza che è frequente che una medesima azienda agricola necessiti di più accessi e l'ANAS ha imposto il pagamento di un canone per ogni singolo accesso.

In sostanza, si tratta di ridurre l'importo del canone e, nel caso di più accessi, prevedere che ciò si applichi soltanto per uno di essi, individuato dal titolare dell'azienda agricola al momento della richiesta della relativa autorizzazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Determinazione dell'aliquota IRAP)

1. Al decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, l'aliquota si applica nella misura dell'1,9 per cento»;

b) all'articolo 45, il comma 1 è abrogato.

Art. 2.

(Disposizioni in materia fondiaria)

1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Art. 3.

(Accisa sul gasolio agricolo)

1. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le

disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454.

2. La concessione dell'agevolazione fiscale sui prodotti petroliferi prevista dal numero 5 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, spetta agli imprenditori agricoli anche per le attività dirette alla fornitura di servizi ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri per l'attuazione del presente articolo.

Art. 4.

(Società agricole)

1. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1093, le parole: «ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 32 e 56, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413»;

b) all'articolo 1, comma 1094, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento».

2. All'articolo 56-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), escluse le società a responsabilità limitata e le società cooperative, b) e d)».

Art. 5.

(Attività agricole connesse)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono considerate agricole anche le attività di manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12 e 01.13 della classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004.

Art. 6.

(Disposizioni in materia di fabbricati rurali)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

«a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;

4) da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

6) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1, 2 e 6 della lettera *a*) devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni»;

b) al comma 3, la lettera *b*) è abrogata;

c) il comma *3-bis* è sostituito dai seguenti:

«*3-bis*. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte;

d) all'allevamento e al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;

h) ad uso ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché alla vendita diretta in azienda ai sensi dell'articolo 4 dello stesso decreto legislativo n. 228 del 2001;

l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma *3-bis*, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A».

Art. 7.

(Accessi stradali ai fondi rustici)

1. Nell'ipotesi in cui l'autorizzazione di cui all'articolo 27 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, riguarda l'unico e indispensabile accesso al fondo rustico e agli annessi fabbricati rurali, il canone, determinato in base ai criteri previsti annualmente con provvedimento del direttore dell'ANAS, è ridotto ad un quinto. Nel caso di più accessi a fondi rustici e a fabbricati rurali della medesima azienda agricola, la riduzione si applica a uno solo di essi, individuato dal titolare al momento della richiesta delle relative autorizzazioni. L'autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito per gli accessi relativi ai fondi rustici ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani.

